



Comunicato di Associazione Italiana Zincatura su report dello JRC-Joint Research Centre EUR 24286 EN

Poiché si verificano sempre più frequentemente casi in cui **si assume come riferimento normativo**, o come linea guida, il **report EUR 24286 EN** per sviluppare capitolati e specifiche tecniche riguardanti forniture di zincatura a caldo, si chiarisce che un tale utilizzo **è certamente improprio o errato** e conduce verso rischiosi equivoci circa l'applicazione delle normative in vigore.

Ci risulta invero poco comprensibile il perché spesso si faccia riferimento a questo report identificandolo quasi alla stregua di una norma senza che lo sia; quasi ci verrebbe da pensare che la confusione sia indotta, in buona fede, dalla presenza della sigla "EN" nella parte finale del suo identificativo.

Restando nell'ambito del poco comprensibile, constatiamo che quanto sopra, ancorchè errato, sarebbe comunque riferibile al solo ambito delle costruzioni mentre, tal volta, viene assunto a riferimento anche per capitolati relativi a comuni opere in carpenteria metallica che sono totalmente fuori dal campo d'applicazione anche della stessa norma EN 1090.

Il report in questione fu redatto dallo Joint Research Centre nel 2010 **senza che esso avesse alcuna intenzione normativa o valenza in ambito prescrittivo**, per essere unicamente di supporto al CEN (Comitato Europeo di Normazione) insieme ad altri studi scientifici condotti da altri Centi di Ricerca ed Università che tra l'altro giungevano a conclusioni, in parte o totalmente, diverse. I gruppi tecnici ufficiali del CEN, preposti allo sviluppo delle normative per la progettazione e la costruzione in acciaio (CEN TC 250 per l'eurocodice EN 1993 e CEN TC 135 per la normativa armonizzata EN 1090), nonché il gruppo ISO TC 107 di normazione per la zincatura a caldo, sulla base delle più attuali conoscenze scientifiche e della competenza degli esperti, hanno deciso di adottare le specifiche tecniche attualmente in vigore, **che stabiliscono requisiti totalmente differenti rispetto alle ipotesi presenti in EUR 24286 EN.**

Per aggiungere ulteriore chiarezza, affermiamo che le norme in vigore non prevedono nessuna limitazione della composizione chimica del bagno di zincatura in aggiunta a quanto già stabilito nella **UNI EN ISO 1461** e non adottano nessuna altra particolare procedura o restrizione basata su EUR 24286 EN.

Ci risulta che in marchi di natura commerciale il documento in oggetto viene proposto come parte del loro disciplinare, contribuendo probabilmente a generare confusione.

ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINCATURA

Via Luigi Lilio, 62 – 00142 Roma
Tel.: +39 (0)6 51964662 fax : +39 (0)6 5190771 sito web : www.aiz.it e-mail : info@aiz.it
Codice Fiscale 80076910159



È da escludersi che la rispondenza a specifiche derivanti da **EUR24286EN, comporti una quasi automatica conformità ai requisiti per la marcatura CE** delle strutture in acciaio protette con zincatura a caldo.

Ricordiamo a committenti, progettisti e costruttori che fruiscono di zincatura a caldo che :

- **il documento EUR 24286 EN non può affatto sostituire o assicurare la conformità alle prescrizioni, o assumere la stessa validità legale, della normativa armonizzata;**
- **nessun marchio può legalmente sostituirsi, o garantire la rispondenza, ai requisiti di legge richiesti dalla marcatura CE;**
- **l'unica norma armonizzata sulla base della quale va applicata la marcatura CE alle costruzioni in acciaio è la normativa UNI EN 1090 che per la zincatura a caldo si basa sulle prescrizioni presenti nel capitolo 10 e nell' allegato F della norma UNI EN 1090-2 e sulle normative tecniche UNI EN ISO 1461 ed UNI EN ISO 14713.**

Ciò destituisce di fondamento qualsiasi ipotesi che l'apposizione di qualsivoglia marchio, basato su linee guida come EUR 24286 EN, possa sollevare alcuno dall'applicazione delle corrette procedure e della corretta normativa.

Tanto ci era dovuto per mettere in guardia i committenti di zincatura a caldo che un improprio riferimento nei capitolati a documenti con finalità chiaramente differenti dalla funzione normativa, può provocare rischi di serie difformità rispetto ai requisiti richiesti dagli standard e dalle norme vigenti.